

079 28-2758 001



REPERTORIO N. 20758 MATRICE N. 11759
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile.
- 10 aprile 2019 -

In Bologna, via Porrettana n. 121.

Alle ore 9,50.

Avanti a me Dott. **LUIGI MALAGUTI**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna con residenza in questa città, si è costituita la sig.ra:

GANDOLFI CRISTINA, nata Bologna (BO) il 9 agosto 1965, domiciliata a Bologna, via Laura Bassi Veratti n. 67.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparente dichiara di trovarsi qui convenuta ove è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Associazione riconosciuta, denominata:

"SERVIZIO ACCOGLIENZA VITA ONLUS" in forma abbreviata "SAV" con sede in Bologna (BO) Via Irma Bandiera n. 22, Codice Fiscale 92003180376, iscritta al registro provinciale del volontariato, costituita con rogito notaio dott. Arrigo Luca in data 6 ottobre 1981 rep.n. 37415, registrato a Bologna il 23 ottobre 1981 al n. 17552 e successivamente modificata con verbale di assemblea a ministero Notaio dott. Giovanni Battista Sassoli in data 14 aprile 1999 rep.n. 10591 registrato a Bologna il 30 aprile 1999 al n. 909 s. 1T, e successivamente ancora modificata con deliberazione dell'assemblea come da verbale da me notaio redatto in data 27 aprile 2017 rep. 20021, registrato il 25 maggio 2017 n. 9359/1T, iscritta al Registro Regionale Persone Giuridiche n. 1160, convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare in seconda convocazione sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

- approvazione in forma pubblica, in presenza di Notaio, delle modifiche allo Statuto rese necessarie in adempimento del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche (Riforma del Terzo Settore).

Ai sensi di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente, Presidente dell'Associazione, la quale, dato atto:

- della regolare convocazione dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale e del codice civile;

- della presenza di 46 membri dell'associazione, in proprio e/o per delega, su un totale di 67 associati, nelle persone della comparente e delle persone risultanti dal foglio presenze che si allega sotto la lettera "A"

dichiara validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il re-

UFFICIO TERRITORIALE

BOLOGNA 1

Reg. il 15/04/2019

al n. 7285 Serie 1T

Euro € 245,00



lativo verbale, incaricandomi di svolgere la funzione di Segretario.

Aperta la discussione sull'Ordine del giorno il Presidente propone di modificare l'attuale statuto secondo un testo che contiene gli adempimenti di cui sopra.

Con D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 sono state introdotte modifiche integrative e correttive al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 ha fornito chiarimenti sulle modifiche statutarie da apportare entro il 3 agosto 2019.

In particolare il Presidente alla luce delle citate normative e circolare relativa dà atto che le modifiche da deliberare riguardano:

- a) la denominazione dell'ente con l'inserimento della locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'eliminazione dell'acronimo "ONLUS", modifica, per altro, che entrerà in vigore solo quando sia intervenuta la iscrizione nel registro Nazionale del Terzo Settore, salvo inoltre il disposto dell'art. 104, 2° comma D.Lgs 117/2017;
- b) la definizione degli scopi o finalità della associazione così da inquadrarli in quelli elencati nella legge;
- c) i criteri e la disciplina della ammissione dei soci;
- d) i compiti delle assemblee da chiarire e disciplinare in modo da adeguarli;
- e) la previsione e la disciplina di un organo di controllo;
- f) la utilizzazione del patrimonio ed il divieto di distribuzione di utili e la disciplina del bilancio;
- g) il diritto dei soci di consultare i libri sociali;
- h) la rappresentanza in assemblea;
- i) la devoluzione del patrimonio in corso di scioglimento.

Conseguentemente il Presidente incarica me notaio di procedere alla lettura dello statuto.

Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione dello statuto.

L'Assemblea, preso atto della proposta del Presidente, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- a) di adottare, nella sua totalità, il testo di Statuto che regolerà la vita associativa, così come modificato ed integrato.

Detto Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me data alla comparsa alla presenza della assemblea, come già detto.

- b) di procedere fino da ora alla nomina come organo monocratico di controllo il dott. Paolo Cerverizzo con studio in via Maserati 5, Bologna, revisore legale iscritto nell'apposito.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta in sede straordinaria essendo le ore

Io Notaio, ho letto alla comparsa, che lo ha approvato e sottoscritto alle ore 10,40 il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su di un foglio per tre facciate e fino a qui della quarta.

F.to Cristina Gandolfi

F.to Luigi Malaguti Notaio

Allegato
B

Statuto

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione denominata "Servizio Accoglienza Vita ETS" (SAV), senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Irma Bandiera n. 22.

La predetta denominazione sostituirà la attuale, "Servizio Accoglienza Vita onlus (SAV)" al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- quanto all'eliminazione dell'acronimo "ONLUS" al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 104, 2° comma del D.Lgs 117/2017;
- quanto all'introduzione dell'acronimo "ETS", all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione è un Ente del terzo settore, in quanto costituita, ai sensi del "Codice del Terzo Settore", *"per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi."*

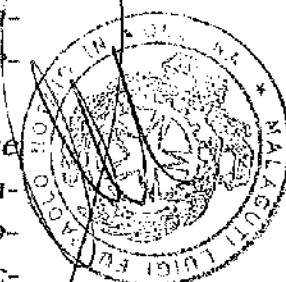
2) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2 Scopi e finalità

1) L'associazione *persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, aventi ad oggetto:*

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 238, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) dell'art. 5 primo comma del "Codice del Terzo Settore";*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5 primo comma del "Codice del Terzo Settore";*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) dell'art. 5 primo comma del "Codice del Terzo Settore";*

Carlo Pizzini
Carlo Pizzini



2) L'Associazione, in particolare, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e cristiana, ha come finalità l'accoglienza della vita fin dal suo concepimento e il sostegno della maternità. Si prefigge come scopi preminenti delle proprie attività:

- a) sollecitare, promuovere e coordinare iniziative di accoglienza e di sostegno alla vita ispirandosi alle linee dottrinali della Chiesa Cattolica e della Diocesi Arcivescovile di Bologna;
- b) porsi come specifico riferimento per quanto la legge 22 maggio 1978, n.194 prevede per la promozione del valore sociale della maternità e per la collaborazione volontaria per l'aiuto alle maternità difficili prima e dopo il parto.

3) In particolare il "Servizio Accoglienza Vita" si propone di:

- a) realizzare interventi specifici di aiuto alle donne e alle famiglie in difficoltà nell'accogliere la vita nascente e nella crescita dei figli;
- b) sensibilizzare persone e comunità al fine di creare una cultura favorevole alla vita;
- c) sollecitare e raccordare famiglie, operatori, gruppi, associazioni o enti per suscitare e sostenere attività di accoglienza alla vita articolate nelle realtà locali;
- d) formare, orientare e coordinare "volontari", anche in vista di una loro eventuale collaborazione con le strutture pubbliche.

4) I principi e i criteri in base ai quali il Servizio Accoglienza Vita intende operare sono fondati e ispirati alla solidarietà umana ed ai principi della comunità cristiana nella convinzione che ogni vita umana vada tutelata e difesa fin dal concepimento e che la donna non debba essere lasciata sola nell'affrontare una maternità in condizioni difficili;

5) Allo scopo di realizzare le proprie finalità il "Servizio Accoglienza Vita":

- a) organizza un servizio specifico di ascolto, con sede cittadina e sedi periferiche, guidato da operatori professionali;
- b) gestisce, operando in rete con le istituzioni pubbliche e senza scopo di lucro, strutture di accoglienza per l'ospitalità temporanea di nuclei monogenitoriali e famiglie, nei casi di accertata necessità;
- c) gestisce o collabora ad iniziative culturali e di informazione;
- d) sollecita la disponibilità di famiglie, persone, beni e risorse;
- e) si raccorda (anche mediante convenzioni) con Enti pubblici e del privato sociale per realizzare l'ospitalità nelle strutture di accoglienza secondo progetti integrati in un percorso volto all'autonomia della persona e alla tutela dei minori;

6) Le attività di cui ai commi precedenti (1 - 2 - 3 - 4) sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite

Giuseppe Pirelli

Anna M.

gratuitamente dai propri associati, denominati anche soci. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

7) Nell'attuazione della propria attività, il Servizio Accoglienza Vita potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti, di volontari e del collegamento con altre strutture del settore socio sanitario.

Art. 3 Risorse economiche e bilancio

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

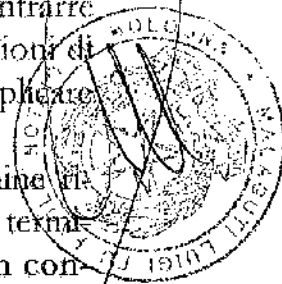
- a) quote associative;
- b) contributi volontari degli associati;
- c) contributi privati comprese donazioni, lasciti testamentari, eredità;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può acquistare, alienare, permutare, ricevere in donazione e *mortis causa* beni immobili, automezzi e mobili; contrarre mutui, costituire ipoteche, consentire trascrizioni e cancellazioni di patti, rinunciare ad ipoteche legali e a surroghe legali ed esplicare ogni attività consentita dalle norme vigenti.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in materia, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo cura gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio che siano previsti dalla legge.

3) In conformità alle previsioni di legge, il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi



di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 Membri dell'Associazione

- 1) L'adesione al Servizio Accoglienza Vita è aperta a quanti condividono la piena accettazione dei principi del presente Statuto.
- 2) Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è deliberata dall'Assemblea, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, su richiesta dell'aspirante socio.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

- 2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'assemblea deve, entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio direttivo, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

- 3) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione;
- c) per mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

- 4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, dovranno essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

Carlo Paoletti

Carlo Paoletti

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 5;
- d) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia e quindi, in particolare di esaminare i libri sociali previsti dalla legge, facendone previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente dell'associazione;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

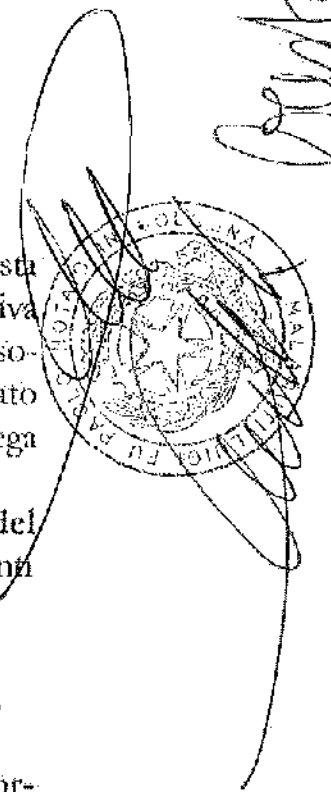
Art. 8 L'Assemblea

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega che dovrà essere conferita in forma scritta.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio direttivo o dell'organo di controllo o ai dipendenti dell'associazione.

2) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) formulare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva il bilancio;
- e) ammettere i nuovi soci, previo il necessario parere favorevole del Consiglio direttivo;



- f) deliberare l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione, **sulla sua trasformazione, fusione o scissione.**

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti o anche da socio eletto dall'assemblea. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi anche tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.

6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvi i quorum di maggioranza per le Assemblee straordinarie più elevati, previsti dal successivo punto 7 del presente articolo.

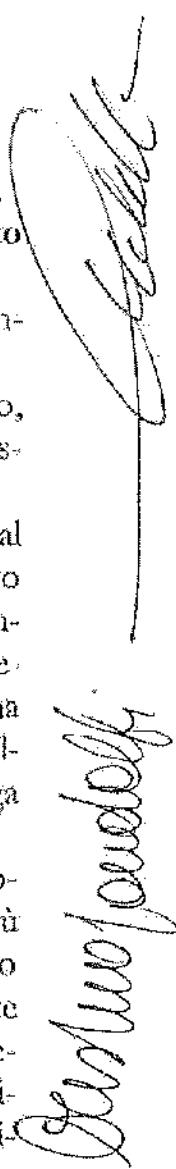
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per modificare lo Statuto o **deliberare la trasformazione, fusione o scissione** occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Non sono ammesse modifiche statutarie in contrasto con i principi ispiratori e finalità dell'Associazione come indicati all'art.2.

8) Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti;

I verbali dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da 9 membri, eletti dall'Assem-



blea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'incarico dell'intero Consiglio direttivo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

3) Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

4) Il Consiglio direttivo designa esperti di propria fiducia a partecipare ai lavori dello stesso e, senza diritto di voto.

5) Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) proporre le modifiche allo Statuto;
- d) esprimere pareri sulle domande di nuove adesioni e pronunciarsi sulle delibere di rigetto delle domande di nuova adesione adottate dall'assemblea, quando richiesto da chi ha presentato la domanda;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

6) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7) Il Consiglio direttivo è convocato almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 1 terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10 Il Presidente

1) Il Presidente, ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è garante del rispetto



delle finalità del presente Statuto. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di necessità ed urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di predisporre i bilanci annuali consuntivi, da sottoporre al Consiglio direttivo; cura gli adempimenti amministrativi e contabili in raccordo con eventuali professionisti incaricati; cura tutte le iniziative tendenti a garantire all'Associazione i necessari finanziamenti.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e ne assicura la conservazione agli atti dell'Associazione; attua gli altri incombeni che gli siano stati conferiti dagli organi della stessa.

Art. 13 Organo di controllo

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, l'assemblea deve nominare l'Organo di controllo.

L'organo di controllo è monocratico.

L'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del "Codice del terzo settore" e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle prescrizioni normative.

Può procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il componente dell'organo di controllo iscritto al Registro dei Revisori Legali e salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 comma 6. Tutte le cariche presso l'Associazione hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Arturo Jondolfi

Art. 15 Norma finale e scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua dovrà essere devoluto ad altri Enti del terzo settore aventi finalità analoghe secondo le disposizioni dettate dall'assemblea, previo parere positivo dell'autorità preposta dalla legge, salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla legge.

2) Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile, ed alle altre norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla legislazione nazionale e regionale relativa agli enti del terzo settore.

Antonio Profeta



COPIA COSTITUITA DI 7 FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE CHE RILASCIO OGGI 17/6/2019
AI SENSI D.P.R. 29-9-73 N. 601

